



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 Reg. Delib.

del 20-07-2023

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEL G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) E DEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **16:00**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	SINDACO	Assente
Quintarelli Bruno	VICE SINDACO	Presente
Righetti Franca	ASSESSORE	Presente
Coeli Camilla	ASSESSORE	Presente
Saturni Giulio	ASSESSORE	Assente
Mignolli Luca	ASSESSORE	Presente

Assiste all'adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE. Constatato legale il numero degli intervenuti Quintarelli Bruno nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEL G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) E DEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27/02/2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 60 del 27/07/2009, n. 46 del 29/07/2013 e n. 21 dell'08/07/2015;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 74 del 23/12/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 23/12/2022 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2023/2025, del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - e degli allegati;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 19/01/2023 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione. Assegnazione risorse finanziarie - triennio 2023/2025 - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 29/06/2023 ad oggetto: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 D.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.m. 30 giugno 2022, n. 132;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 02/04/2015, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta comunale n. 57 del 12/04/2016, n. 87 del 18/07/2017, n. 37 dell'08/03/2018, n. 84 del 12/06/2018, n. 75 del 16/07/2020 e n. 23 del 04/03/2021;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 10/02/2020 di approvazione del Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali - adottato a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" con la precisazione che la motivazione del presente provvedimento consiste nell'approvazione degli elenchi Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2022;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 detta apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- l'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che "*1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";
- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2017, che ha ulteriormente modificato la disciplina del bilancio consolidato ed il relativo "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" (allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011);

RILEVATO che le modifiche apportate dal sopraccitato decreto impattano sulla predisposizione del bilancio consolidato, con le seguenti modifiche:

- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- l'influenza dominante nei confronti di un ente strumentale controllato, ai fini del consolidamento, si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. A tal proposito viene stabilito che l'attività può essere considerata prevalente qualora l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili alla Capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

VISTO il vigente "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" (allegato 4/4 al Lgs. 118/2011, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione di tale documento;

DATO ATTO che ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi, concernenti:

- 1 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2 - gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo compresi nel bilancio consolidato;

DATO ATTO, altresì, che i predetti due elenchi ed i relativi eventuali aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" (allegato 4/4 paragrafo 2), costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

«1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”;

- ai fini dell'inclusione nel G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che il G.A.P. può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese; in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

RICORDATO che gli organismi, enti e società compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato – perimetro di consolidamento” nei casi di:

- a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo,**
- **patrimonio netto,**
- **totale dei ricavi caratteristici.**

due In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". **In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.**

b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.** I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

EFFETTUATA dal servizio finanziario, ai sensi del paragrafo 3.1 del citato "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", la ricognizione in merito agli organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate, tenendo conto di quanto avvenuto nel corso della gestione per l'eventuale aggiornamento dell'elenco **Gruppo Amministrazione Pubblica** ai fini del bilancio consolidato per l'esercizio 2022, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal citato "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" 4/4, allegato allo stesso, all'esito della quale vengono identificati i seguenti organismi:

“GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”		
Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	<i>Capogruppo</i>	
ACQUE VERONESI SCARL	<i>Società partecipata a totale capitale pubblico, affidataria diretta di servizi pubblici in house</i>	2,22 %
VIVERACQUA SCARL	<i>Società partecipata indiretta</i>	0,38606 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	<i>Ente strumentale partecipato</i>	1,89 %
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRLATERO	<i>Ente strumentale partecipato</i>	3,704 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	<i>Ente strumentale partecipato</i>	4,184 %

DATO ATTO che la posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo Comune di Negrar di Valpolicella derivante da Conto Economico e Stato Patrimoniale 2022 è la seguente (soglia di irrilevanza relativa):

Parametri	Comune	%	Soglia
Tot. Attivo	€ 47.252.720,30	3	€ 1.417.581,61
Tot. Patrimonio Netto	€ 29.917.999,02	3	€ 897.539,97
Tot. Ricavi Caratteristici	€ 13.427.460,94	3	€ 402.823,83

ATTESO che, come accennato in precedenza, dall'esercizio 2018, onde stabilire il perimetro di consolidamento del Comune ai fini di cui trattasi, si considerano irrilevanti i bilanci degli enti e delle società del Gruppo Amministrazione Pubblica che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, totale del patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione del Comune per i predetti parametri con riferimento all'ultimo rendiconto comunale approvato (esercizio 2022);

PRECISATO che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, è possibile considerare rilevanti i bilanci di enti e società che presentano percentuali inferiori a quelle sopraccitate, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

ATTESO, altresì, che non sono da considerare rilevanti e quindi non sono soggette a consolidamento, salvo il caso dell'affidamento diretto nei confronti delle società "in house", le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

VISTA la situazione, secondo le evidenze contabili dei bilanci di esercizio approvati e disponibili al 31.12.2022, sotto tale profilo di questo Ente e delle sue controllate e partecipate di cui all'allegato "Prospetto GAP e Perimetro di consolidamento" cui si rimanda integralmente;

CONSIDERATO che il Consorzio Verona due del Quadrilatero con nota prot. 2650 del 13/07/2023 ha segnalato che il bilancio inviato ai comuni è la bozza del bilancio consuntivo 2022 approvato con determinazione del Consiglio di Amministrazione N. 17 del 28/06/2023 e che la stessa bozza sarà presentata all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione nella seduta del 31/07/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato 2022, è stata esclusa dal perimetro di consolidamento VIVERACQUA SCARL, partecipata indiretta, in quanto:

- la quota di partecipazione indiretta è < 1%;

DATO ATTO che, pertanto, il "Gruppo Bilancio Consolidato - Perimetro di consolidamento" risulta così costituito (allegato alla presente deliberazione):

GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO		
Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	<i>Capogruppo</i>	
ACQUE VERONESI SCARL (*)	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3% e per affidamento diretto del servizio)</i>	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3%)</i>	Proporzionale
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3%)</i>	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3%)</i>	Proporzionale

(*) La Società Acque Veronesi Scarl essendo affidataria diretta di un Servizio Pubblico Locale è sempre rilevante

ATTESO CHE:

- è esclusa dal perimetro di consolidamento VIVERACQUA SCARL per quota di partecipazione (indiretta) inferiore all'1%;
- il pubblico interesse perseguito nel caso specifico consiste nel rispetto dell'adempimento relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento per l'esercizio finanziario 2022, per il successivo prosieguo degli adempimenti inerenti il bilancio consolidato entro i termini di legge (**approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30/09/2023**);
- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di individuare il G.A.P. ed il perimetro di consolidamento;

- sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale R.G. n. 2 del 28/03/2023 di conferimento, a decorrere dal 01/04/2023 e fino al 30/09/2024, alla dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Bronzato Giulia dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi del punto 2 del "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" allegato 4/4 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" del Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA:

"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"		
Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	<i>Capogruppo</i>	
ACQUE VERONESI SCARL	<i>Società partecipata a totale capitale pubblico, affidataria diretta di servizi pubblici in house</i>	2,22 %
VIVERACQUA SCARL	<i>Società partecipata indiretta</i>	0,38606 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	<i>Ente strumentale partecipato</i>	1,89 %
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRLATERO	<i>Ente strumentale partecipato</i>	3,704 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	<i>Ente strumentale partecipato</i>	4,184 %

3. di approvare, altresì, ai sensi del punto 3.1 del "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" allegato 4/4 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, l'elenco degli organismi, enti e società, secondo i bilanci di esercizio al 31.12.2022, rientranti nel perimetro di consolidamento, quindi nel "**Gruppo Bilancio Consolidato – perimetro di consolidamento**", propedeutico alla elaborazione del bilancio consolidato 2023 con riferimento all'esercizio 2022:

GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO		
Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	<i>Capogruppo</i>	
ACQUE VERONESI SCARL (*)	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3% e per affidamento diretto del servizio)</i>	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3%)</i>	Proporzionale
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRLATERO	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3%)</i>	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	<i>Inclusa</i> <i>(per % di partecipazione > 1, per incidenza economico patrimoniale > 3%)</i>	Proporzionale

4. di dare atto che è esclusa dal perimetro di consolidamento VIVERACQUA SCARL in quanto:
 - la quota di partecipazione indiretta è < 1%;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento ed al Collegio dei Revisori dei Conti di questo comune;
6. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del predetto d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
7. di dare atto che, a cura del competente Servizio Segreteria, il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 e 26 del D.lgs.33 del 14 marzo 2013 (riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e contestualmente all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni;
8. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., per consentire il proseguo degli adempimenti conseguenti in tempo utile per il rispetto del termine di approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2022.

Allegato: _ PROSPETTO GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEL G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) E DEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che costituisce allegato della proposta di deliberazione:

- PROSPETTO GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEL G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) E DEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

Il Responsabile del procedimento
F.to *MANTOVANI BARBARA*

L'Assessore proponente
F.to *Grison Roberto*

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 98 del 17-07-2023
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEL G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) E DEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 19-07-2023

Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria
F.to *Giulia Bronzato*

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 98 del 17-07-2023
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEL G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) E DEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 19-07-2023

Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria
F.to *Giulia Bronzato*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Quintarelli Bruno

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Todeschini Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 31-07-2023
al 15-08-2023

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar di Valpolicella,

L'Addetto del Servizio
